SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. d), c.g.c.

Sentenza n. 27/2019/RGC depositata in data 02/08/2019.

RICORSO: annullamento e/o riforma delle deliberazioni n. 41/2019/FRG del 1° marzo 2019 e n. 23/2019/FRG del 4 febbraio 2019, con le quali la Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige (sede di Trento) ha accertato l'irregolarità del rendiconto presentato dal Gruppo consiliare *"Sud Tiroler Freiheit"* per l'esercizio 2018, per poi successivamente fissare un termine per la regolarizzazione del rendiconto delle spese sostenute nel corso dell'esercizio 2018.

RICORRENTI:
B.Z. e M.A.T., in proprio e in persona di presidenti *pro tempore* del Gruppo consiliare *"Sud Tiroler Freiheit"*, nonché rispettivamente di capogruppo nella XV legislatura e nella XIV legislatura;

RESISTENTI:
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige (sede di Trento), Procuratore generale presso la Corte dei conti, Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in persona del Presidente *p.t.*, Presidente del Consiglio della regione Trentino-Alto Adige.

QUESTIONE RISOLTA: non rientrano nella nozione di "attività di comunicazione istituzionale" le spese che abbiano riguardato la comunicazione ai cittadini di attività svolta dal gruppo consiliare, con finalità di carattere elettorale/propagandistico, utilizzando, a tal fine, risorse pubbliche, in violazione del divieto prescritto nel periodo antecedente le elezioni per i membri dei consigli.

Riferimenti normativi: ***c.g.c.:*** art. 11, c. 6, lett. d); artt. 123 e ss.; ***D.L. n. 174/2012:*** art. 1; art. 6; ***DPCM del 21.12.2012:*** art. 1, c. 3, lett. d), dell'All. A); ***L. n. 150/2000:*** art. 1, c. 1, n. 4; ***L. n. 28/2000:*** art. 9; ***Regolamento del Consiglio regionale n. 33/2013:*** art. 3.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. 16/2019/EL; sent. n. 15/2017/EL.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Alla luce dell'esatto inquadramento della nozione di *"attività di comunicazione istituzionale"*, le Sezioni riunite hanno stabilito **<<di comprendere, fra le spese vietate, in periodo di *par condicio*, quelle aventi, come finalità principale, la promozione dell'immagine politica o dell'attività del gruppo consiliare>>**, in quanto **<<la *ratio* del divieto risiede…nell'esigenza di evitare che le pubbliche amministrazioni (e, per effetto dell'estensione operata dal legislatore, nazionale e regionale, i gruppi consiliari) possano, utilizzando finanziamenti pubblici, fornire, tramite l'attività di comunicazione, una rappresentazione suggestiva, ai fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari, nonché di impedire il consolidarsi di un vantaggio elettorale a favore dei politici uscenti nei confronti degli sfidanti>>**.
Pertanto, il Collegio giudicante ha disposto, nel caso di specie, che solo **<<le spese rendicontate dal Gruppo consiliare, sostenute per finanziare una manifestazione di informazione alla quale risultano aver partecipato esponenti di vari movimenti politici della Regione>>** non integrerebbero la fattispecie vietata dalla norma nazionale sulla *par condicio*, poiché **<<si tratterebbe…di spesa per la quale non risulta provato il carattere elettorale-propagandistico, in quanto non funzionalizzata al sostegno di un unico indirizzo o gruppo politico>>**.

ABSTRACT

Con riguardo alle modalità di utilizzo, da parte dei gruppi consiliari, dei contributi pubblici ad essi erogati, le Sezioni riunite, sulla base della normativa vigente in materia, hanno sottolineato che sia le Linee guida, contenute nel D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, sia il regolamento n. 33/2013, approvato con delibera del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, estendono il divieto di effettuare spese attinenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo di *par condicio* pre-elettorale, previsto per le sole pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 della L. n. 28/2000, anche ai gruppi consiliari, operando tale preclusione dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto.

La *ratio* del sistema di norme descritto affonda le sue radici nell'esigenza di evitare che le pubbliche amministrazioni *in primis* e, per l'effetto del rinvio contenuto nel D.P.C.M. menzionato, i gruppi consiliari *in secundis*, possano impiegare i finanziamenti pubblici, legittimamente ricevuti allo scopo di svolgere l'attività di comunicazione istituzionale, per una finalità da ritenersi irregolare e vietata, in quanto caratterizzata dalla promozione dell'immagine politica o dell'attività del gruppo consiliare, al fine di rendere <<*una rappresentazione suggestiva, ai fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari", nonché "di impedire il consolidarsi di un vantaggio elettorale a favore dei politici uscenti nei confronti degli sfidanti, date le innumerevoli facilitazioni, in termini di comunicazione, di visibilità, etc."*>>, integrando gli estremi di una comunicazione "di immagine", la quale, <<*a differenza della comunicazione di servizio, che si caratterizza per l'utilità rispetto all'interesse degli amministrati, mira a procurare un vantaggio, anche in termini di immagine politica, al gruppo che la utilizza*>>.

Tuttavia, il Collegio decidente, una volta spiegata l'articolata disamina giuridica sul divieto *de quo*, ha concluso sancendo come regolare, in quanto conforme ai canoni di veridicità e di correttezza contabile, solo quella parte di spesa sostenuta per l'organizzazione di una manifestazione aperta alla partecipazione di più forze politiche, comportando ciò la prova dell'assenza del carattere elettorale e/o propagandistico dell'evento finanziato, il quale non si è posto in violazione della esaminata normativa sulla *par condicio*.